ILCASO.it

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere

Oggetto:
REVOCATORIA ORDINARIA
Ud.20/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8369/2025 R.G. proposto da:

M VE , A O , rappresentate e difese dall'avvocato , domiciliate ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrenti-

contro

I VA rappresentata e difesa dall'avvocato , domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI GENOVA n. 1233/2024 depositata il 11/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. la signora I Va proponeva domanda d'inefficacia ex art. 2901 c.c., avanti il Tribunale di

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

Genova, nei confronti dei signori M Ve e A O , rispettivamente madre e figlia e sue debitrici, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto pubblico di *"costituzione di vincolo di destinazione di immobili per la realizzazione di interesse meritevole di tutela"*, a mezzo del quale era stato costituito un vincolo di destinazione ed impignorabilità ex art. 2645-*ter* c.c. su un appartamento in Genova di esclusiva proprietà di M Ve .

A fondamento della domanda, la ricorrente allegava:

-) di essere creditrice di una rilevante somma nei confronti delle controparti Ve e O , come da sentenza, spedita in forma esecutiva, del Tribunale di Locri;

-) che in forza di tale titolo esecutivo le signore Ve ed O venivano sottoposte a pignoramento presso terzi, all'esito del quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova assegnava i ratei di stipendio/pensione percepiti dalle debitrici, nei limiti di legge, fino al saldo del complessivo credito pignorato di euro 66.161,19, con immediata esigibilità, salvo la materiale rateizzazione del pagamento in ragione, appunto, del maturarsi dei ratei;

-) che, stante la esigua somma mensile, assolutamente insufficiente a soddisfare in tempi accettabili e con certezza il credito complessivo, essa creditrice aveva provveduto ad iscrivere ipoteca sull'appartamento di proprietà esclusiva di M Ve ;

-) che, una volta appreso che sull'anzidetto immobile era stato costituito un vincolo di destinazione ed impignorabilità ex art. 2645-*ter* c.c., essa esponente si era risolta ad esperire l'azione pauliana.

Si costituivano, resistendo, M Ve e A O .

2. Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Tribunale di Genova accoglieva l'azione revocatoria e dichiarava l'inefficacia nei confronti della Va del vincolo di destinazione apposto con atto notarile ex art. 2645-*bis* c.c. sull'immobile della Ve , ordinando la cancellazione

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

ILCASO.it

dello stesso.

3. Avverso tale sentenza M Ve e A O proponevano appello.

Si costituiva, resistendo al gravame, Va I .

4. Con sentenza n. 1233/2024 la Corte d'Appello di Genova riformava parzialmente l'impugnata sentenza del tribunale (nel senso che, in accoglimento del terzo motivo di gravame, riteneva frutto di errore materiale l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di costituzione del vincolo -dato che l'accoglimento dell'azione revocatoria pacificamente non comporta la nullità dell'atto revocato, bensì una inopponibilità relativa dell'atto al creditore che ha promosso l'azione revocatoria- e lo correggeva, sostituendolo con l'ordine della "trascrizione della presente ordinanza ai fini della non opponibilità a Va I dell'atto ex art. 2645-bis c.c., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità"), ma nel resto, e per quanto rileva particolarmente in questa sede, in punto di accoglimento dell'esperita azione revocatoria, confermava integralmente le statuizioni del giudice di prime cure.

5. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Ve e la O propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Va .

6. E' stata formulata proposta di decisione accelerata.

Il difensore delle ricorrenti ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente dell'art. 553 comma

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

secondo c.p.c.".

Si dolgono che, nel rigettare il primo motivo di appello, la corte di merito abbia escluso che l'ordinanza di assegnazione somme, resa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova, potesse avere efficacia *pro soluto*, e sia quindi pervenuta a confermare la statuizione del giudice di prime cure, di accoglimento della proposta domanda di revocatoria, ed espressamente affermano: "Le ricorrenti, nella consapevolezza degli attuali orientamenti della Corte, sollevano anche in sede di legittimità la questione auspicando in una rinnovata valutazione del dato normativo, secondo comma dell'art. 553 c.p.c., in linea con quella parte della dottrina che attribuisce all'assegnazione dei crediti scadenti oltre i novanta giorni l'effetto di liberare il debitore, quindi inquadrando la fattispecie come cessione *pro-soluto".*

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. In piena conformità al consolidato orientamento di legittimità (v. Cass., n. 18123/2023; Cass., n. 18719/2017; Cass., n. 6317/1983), la corte genovese ha affermato in relazione all'art. 553 c.p.c., che: "Il primo comma prevede espressamente, con l'espressione "salvo esazione" che l'assegnazione è *pro solvendo* essendo subordinata alla effettiva riscossione, e non *pro soluto*. Il secondo comma per i crediti esigibili oltre 90 giorni non pone affatto una deroga a questo principio (deroga che del resto non avrebbe senso perché non si vede perché un credito a breve dovrebbe essere pro solvendo ed un credito a lungo termine in cui i rischi di mancato pagamento sono maggiori dovrebbe essere *pro soluto*), ma si limita a dare al creditore la possibilità o di chiedere l'assegnazione, ed allora si applica la disciplina del primo comma, o di chiedere la vendita del credito. La norma inoltre deve essere coordinata con l'art. 2928 c.c. che prevede di nuovo espressamente che l'assegnazione è *pro solvendo*: "Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato" (v. p. 7 dell'impugnata sentenza).

Aggiungasi che le stesse ricorrenti, per loro espressa ammissione, riconoscono che la pronuncia della corte territoriale è corretta *in iure* e si limitano a riproporre le medesime censure già esaminate (e respinte) nei precedenti gradi di merito, auspicando che questa Corte svolga "una rinnovata valutazione del dato normativo", senza tuttavia fornire elementi nuovi ed idonei al mutamento dell'attuale e consolidato orientamento di legittimità (v. Cass., n. 20061/2024: "È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza evidenziare specifici errori di diritto commessi dai giudici di merito"; v. anche Cass., n. 19356/2024: "La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazione quando la censura sollevata contrasti con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire valide ragioni per modificarlo, in linea con quanto previsto dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.").

2. Con il secondo subordinato motivo le ricorrenti denunziano "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamente dell'art. 553 comma secondo c.p.c. in connessione con l'art. 2740 e 2901 c.c.".

Censurano l'impugnata sentenza là dove ha confermato il rigetto, da parte del primo giudice, della eccezione di improcedibilità dell'azione revocatoria per carenza di interesse della parte creditrice.

Ribadiscono quanto già dedotto in sede di gravame, e cioè che, fino a che operavano gli effetti del pignoramento presso terzi, la creditrice non poteva promuovere altri procedimenti esecutivi, posto che, per un verso, la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che l'ordinanza di assegnazione attribuiva al creditore pignorante la titolarità del credito, nei confronti del terzo, già appartenuto al debitore esecutato e, per altro verso, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, solo in caso di

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

mancata riscossione del credito assegnato nella esecuzione, il creditore esecutante sarebbe legittimato a promuovere una nuova esecuzione per lo stesso titolo.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Le ricorrenti si limitano a riproporre doglianze già svolte in appello e non si confrontano con la motivazione resa dall'impugnata sentenza, che su tali doglianze si è correttamente pronunciata, come già rilevato in sede di scrutinio del primo motivo, nel senso di ritenere che l'assegnazione dei crediti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi avvenga *pro solvendo* e non *pro soluto*.

Emerge dall'impugnata sentenza che la corte di merito ha dapprima richiamato il principio per cui "in tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo, della cui prova -che può essere fornita anche per presunzioni- è gravata la parte che di esso voglia avvalersi" (v. Cass., n. 18123/2023; v. anche Cass., n. 18719/2017: "Il trasferimento del credito si realizza *pro solvendo*, e non *pro soluto*, e quindi l'ordinanza di assegnazione non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, né queste somme, per effetto della sola ordinanza di assegnazione, contestualmente escono dal patrimonio del terzo per trasferirsi in quello dell'assegnatario ..."); successivamente è pervenuta ad affermare che *"L'azione revocatoria non richiede poi che il creditore abbia un titolo esecutivo azionabile, ne segue che essa è proponibile anche se al momento non può essere promossa la nuova esecuzione sull'immobile oggetto di causa ed anche se l'esecuzione potesse in concreto rivelarsi infruttuosa per la presenza di altri creditori"* (v. pp. 9 e 10 dell'impugnata sentenza).

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

Affermazioni che si appalesano invero congrue e coerenti con i suindicati principi nonché con la massima secondo cui "In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori" (v. tra le tante Cass., n. 4212/2020; Cass., n. 17275/2023).

2.3. Alcuna improcedibilità dell'esperita azione revocatoria, per difetto di interesse, risulta pertanto nella specie sostenibile.

Né giova alle ricorrenti l'ulteriore deduzione che l'assegnazione dei crediti pignorati presso terzi costituirebbe una vera e propria *cessio pro solvendo* in favore dell'assegnatario, trasferendogli, quindi, la titolarità del credito, sicché egli subentrerebbe, dal momento dell'emissione del provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio, e sarebbe l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento di quanto assegnato, dato che una simile ricostruzione è preclusa dai principi di diritto sopra richiamati e risulta, pertanto, manifestamente infondata.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano "Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamente dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; motivazione apodittica".

Censurano quanto affermato dall'impugnata sentenza, in relazione alla conferma dell'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto l'apposizione di un vincolo di destinazione all'unico immobile di proprietà della debitrice Ve , là dove ha affermato: "*Questo atto di*

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

destinazione è idoneo a rendere più difficile per la Va soddisfare il proprio credito qualora per qualche ragione i terzi cessassero di versare l'importo mensile pignorato. Evento che statisticamente non è improbabile" (v. p. 10 dell'impugnata sentenza).

Lamentano che, così motivando, la corte genovese ha svolto considerazioni generiche, tali da integrare motivazione puramente apparente, che "non risulta accompagnata da un ulteriore approfondimento che suffraghi un giudizio di non improbabilità che lo Stato, ovvero il terzo pignorato, possa cessare il pagamento" (v. p. 16 del ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Come questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., n. 1986/2025). Tuttavia, il vizio di motivazione deve essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei, in quanto elementi desunti altrove (v. Cass., n. 32869/2025; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., n. 20112/2009, Rv. 609353 - 01).

Orbene, nella specie le ricorrenti, sotto la formale deduzione della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sostanzialmente sollecitano invero un inammissibile nuovo apprezzamento da parte di questa Corte dei fatti e delle risultanze probatorie acquisite in giudizio al fine di ottenere un relativo apprezzamento in termini differenti da quello dei giudici di merito.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

A tale stregua, le loro deduzioni si risolvono nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione, da parte del giudice del merito, agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via le ricorrenti, in realtà, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, sollecitano un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio posto da questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n. 3355/2010; Cass., n. 5443/2006).

4. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamente dell'art. 2901 c.c. e 2697 c.c.".

Censurano l'impugnata sentenza per pretesa violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., asserendo che la corte territoriale avrebbe dovuto rigettare la proposta azione revocatoria, "una volta escluso, al momento della decisione [e, prima ancora, al momento dell'atto impugnato, anteriore ad essa] l'esistenza di un collegamento diretto ed immediato tra *l'eventus damni*, in termini di modifica peggiorativa della garanzia patrimoniale, ed il negozio di destinazione stesso" (v. p. 18 del ricorso).

4.1. Il motivo, che sostanzialmente ripropone la doglianza, già svolta in sede di gravame, secondo cui le ragioni creditorie erano già state potenzialmente soddisfatte con il pignoramento presso terzi, è infondato.

4.2. Nell'impugnata sentenza la corte di merito, dopo avere rilevato che *"nel complesso l'importo mensile pignorato è di 363,77 € dal*

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

novembre 2020; per soddisfare l'intero credito sono necessari almeno 182 mesi, ossia 15 anni arrivando alla piena soddisfazione nel 2035", ha affermato la piena applicazione al caso di specie della giurisprudenza *"che ammette l'azione revocatoria quando vi sia una compromissione delle possibilità di recupero"*.

La pur sintetica motivazione risulta invero conforme al consolidato principio in base al quale "In tema di azione revocatoria ordinaria, non è necessario dimostrare un danno concreto ed effettivo ai fini dell'*eventus damni*; è sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia modificato la situazione patrimoniale del debitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito" (v. Cass., n. 20312/2024; cfr. anche Cass., n. 28144/2023, in motivazione: "Risponde a principio consolidato (Cass. 12/05/2022, n.15257), non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.

5. All'inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 8.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidale

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Numero registro generale 8369/2025
Numero sezionale 723/2026
Numero di raccolta generale 15619/2026
Data pubblicazione 21/05/2026

pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.

Il Presidente
LUIGI ALESSANDRO SCARANO

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5